



19016/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA

- Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO

- Consigliere -

Oggetto

ICI IMU
RISCOSSIONE

Ud. 08/07/2015 - CC

Gen. 19016

R.G.N. 83/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 83-2014 proposto da:

in qualità di legale rappresentante pro-tempore

della

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA

presso lo

studio dell'avvocato

che lo rappresenta e

difende, giusta procedura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI

n persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

rappresentato e

difeso dall'avvocato

giusta delibera della Giunta

comunale n. 195/2013;

- *controricorrente* -

C.U. + C.I.

nonchè contro

SPA ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 179/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA, depositata il
12/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2015 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito l'Avvocat

e si riporta e l'Avvocato

per delega dell'Avvocato

che si riporta.



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Sesta (Tributaria)

R.G. ric. n. 83/14

Ricorrente:

Controricorrente: Comune

Intimata: società Spa.

Oggetto: impugnazione cartella pagamento ICI,

ORDINANZA

Svolgimento del processo

1. La [redacted] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, articolati congiuntamente, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 179/04/13, depositata il 12 agosto 2013, con la quale essa rigettava l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè l'opposizione della cartella di pagamento inerente alla Ici per l'anno 2007 dovuta al Comune di [redacted] su un complesso immobiliare di sua proprietà, concesso in affitto per attività alberghiera alla società [redacted] veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la tassa andava comunque pagata, anche perché già l'annualità d'imposta era stata oggetto di avviso di accertamento impugnato in primo e secondo grado, peraltro ritenuto fondato, sicché l'iscrizione a ruolo del credito e l'emissione dell'atto esecutivo, dopo due gradi di giudizio sfavorevoli alla contribuente, erano state legittime. Il Comune di [redacted] resiste con controricorso mentre la società [redacted] Spa. non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Preliminarmente va evidenziato che l'ente territoriale impositore controricorrente prospetta il giudicato calato su alcune delle annualità d'imposta precedenti a quella in argomento a seguito delle ordinanze nn. 23584/11, 23585/11 e 23586/11 della sezione VI di questa Corte tra le medesime parti, per i necessari riflessi sul contenzioso in esame, e sul quale si dirà appresso.



Inoltre va rilevato che non risulta che il ricorso sia stato notificato regolarmente a _____ mancando l'avviso di ricevimento, sicché esso è inammissibile nei confronti di questa, posto che la copia informale - ridotta quasi a metà - dell'avviso di ricevimento, prodotta nell'adunanza odierna dalla ricorrente non prova che il procedimento notificatorio sia stato integro nei riguardi della medesima, atteso che essa è generica; risulta inerente a missiva trasmessa da tale avv. _____, di cui non si legge nemmeno il cognome, e per di più riguarda la raccomandata _____ che è del tutto diversa da quella indicata nel ricorso introduttivo, avente invece il n _____ Pertanto il ricorso proposto nei confronti dell'agente della riscossione è inammissibile.

3. Tutto ciò premesso, con i motivi addotti a sostegno del ricorso la ricorrente deduce i vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, senza indicare quali, ex art. 360, nn.3 e 5 cpc., in quanto la CTR non indicava le ragioni, in virtù delle quali riteneva che il complesso immobiliare in argomento fosse sottoposto all'imposizione indiretta Ici, pretesa nella sua interezza, anziché mediante frazionamento, nonostante che già il relativo avviso di accertamento fosse stato impugnato, mentre l'atto esecutivo era stato emesso durante il contenzioso.

I motivi sono inammissibili sotto diversi profili.

A) Innanzitutto va rilevato che essi sono stati redatti in modo plurimo, mediante la prospettazione di più censure su questioni differenti, peraltro in modo apodittico. Invero nel ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che prospetti una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si assumono violate, del resto nemmeno indicate nella specie, e dalla deduzione di vari vizi di motivazione, è inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del medesimo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze quello specifico di viola-



zione di legge o degli altri relativi alle ragioni poste a base del giudizio formulato nella decisione gravata (Cfr. ance Cass. Sentenze n. 21611 del 20/09/2013, n. 20355 del 2008).

B) Quanto poi ai vizi addotti, la censura è del pari inammisibile, ed assorbente su tutti. Infatti l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, il che non è dato riscontrare nella specie (V. pure Cass. Sez. U. Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sent. n. 5133 del 2014).

C) Infine - "ad abundantiam" - il plurimo motivo è infondato, atteso che la decisione della CTR è in linea con le pronunce di questa Corte nn. 23584/11, 23585/11 e 23586/11 pubblicate l'11.11.2011, inerenti ad alcune annualità d'imposta proprio - si badi - tra le stesse parti, nonché alle medesime questioni sollevate con la presente controversia, nei confronti della quale perciò opera il giudicato esterno. Invero nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. - secondo cui il



giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della "causa petendi", intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto ("petitum" mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato ("petitum" immediato) - è applicabile non solo allorché si tratti della medesima imposta come nella fattispecie in esame, ma anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 19310 del 22/09/2012, n. 90419 del 2011).

D) Infine la doglianza parimenti non ha pregio, atteso che, a prescindere dall'indicazione dell'articolo di legge applicato dagli enti impositori, per il quale peraltro il ricorso difetta di autosufficienza, non essendo stato riportato il relativo tratto della cartella di pagamento da parte della ricorrente, e quindi è inammissibile pure sotto questo aspetto, tuttavia, com'è noto, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo, facendo riferimento ai soli "casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo", non si applica alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto tale istituto non trova applicazione per questo tipo d'imposizione, già previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, poi abrogato dall'art. 37 del d.lgs. n. 46 del 1999, l'art. 5 del quale statuisce: "1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis (Iscrizioni nei ruoli straordinari). - 1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.." (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15473 del 30/06/2010, n. 7831 del 2010).

4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.



5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti del Comune di _____ mentre alcuna statuizione va emessa nei riguardi della società _____, non costituita. Si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trattandosi di ente tra le Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente _____ e che liquida in complessivi €150,00 (centocinquanta/00) per esborsi ed €2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma degli artt. 13, comma 1-bis Dpr. n. 115/02, e 1 com. 17 L. n. 228/12.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, l'8 luglio 2015.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Oddo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 24 SET 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
Oddo